



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/02/2009

=====

ADDI' 06/02/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 210 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARREZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniale	Assessori
MONTINO	Esterino	Vice Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
COFFRETTI	Anna Salome	"	NIERI	Luigi	"
COSSA	Silvia	"	RODRIGO	Ciulla	"
DALLA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANTONIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Mario	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Paolo IANONIS

*****GRISUS

ASSENTI: MANCINI - NIERI - TIBALDI - VALENTINI

DEFINIZIONE N. 74

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e disposizioni transitorie". Revoca DIR n. 968/2006.

74 - 6 FEB. 2009 



OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: " *Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e disposizioni transitorie*". Revoca DGR n. 965/2008.


LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
- VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente la Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- VISTA** la Legge Regionale 9 luglio 1998 n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti";
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio Regionale 10 luglio 2002, n. 112 "Approvazione Piano di Gestione dei Rifiuti della regione Lazio";
- PRESO ATTO** che con deliberazione n. 965 del 22 dicembre 2008 ha sottoposto all'esame del Consiglio Regionale la proposta di legge avente ad oggetto: " *Prima attuazione della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27* ";
- CONSIDERATA** l'opportunità di prevedere la modifica complessiva ed organica della materia rispetto a quella settoriale stabilita con la precedente deliberazione richiamata, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell'Ambiente), prevedendo tra l'altro, attraverso una disciplina maggiormente dettagliata, l'istituzione dell' autorità d'ambito e l'attribuzione alla stessa dell'organizzazione, dell'affidamento e del controllo del

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino





servizio di gestione integrata dei rifiuti per ciascun ambito territoriale ottimale e la disciplina dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

RITENUTO

che per quanto sopra esposto sia necessario revocare la deliberazione n. 965 del 22 dicembre 2008;

VISTO

il testo della proposta di legge regionale formulato dalla Direzione regionale Affari giuridici e legislativi in collaborazione con la Direzione regionale competente in materia, così come previsto dall'art. 65 del Regolamento regionale n. 1/2002;

VISTA

la relazione del Presidente;

CONSIDERATO


che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali.

All'unanimità.

DELIBERA


Per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono integralmente accolte:

1. di revocare la deliberazione n. 965 del 22 dicembre 2008;
2. di adottare e di sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: " *Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27(Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e disposizioni transitorie*" che consta di n. 24 articoli e di una relazione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino



ALLEG. alla DELIB. N. **74** *82*
DEL **6 FEB, 2009**

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 1998, n. 27 (DISCIPLINA REGIONALE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI) E DISPOSIZIONI TRANSITORIE"

[Signature]
Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino

[Signature]

[Signature]

CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 1998, N. 27

Art. 1

(Riferimenti al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

1. I riferimenti al d.lgs. 22/1997 e a suoi specifici articoli contenuti nella l.r. 27/1998 sono da intendersi rispettivamente al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e ai corrispondenti articoli dello stesso.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 27/1998)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, le province e i comuni, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, sono tenuti, anche nel rispetto degli articoli 179, 181, comma 1 e 182 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, a dare attuazione ai seguenti principi:”.

2. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 27/1998 è sostituita dalla seguente:

“h) favorire lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 27/1998)



1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 27/1998 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nel quale sono delimitati gli ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 12, secondo le linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), del d.lgs. 152/2006, nonché individuate le aree in cui localizzare gli impianti di ricerca e sperimentazione;”.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 27/1998 è sostituita dalla seguente:

“b) il coordinamento e la verifica di conformità con il piano regionale di gestione dei rifiuti delle deliberazioni provinciali di cui all'articolo 11 e dei piani d'ambito di cui all'articolo 12 quater;”.

3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 27/1998 è inserita la seguente:

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Meluszo
IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino



“c bis) la definizione delle forme e dei modi di collaborazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, nonché la predisposizione degli atti tipo costitutivi delle Autorità d’ambito;”.

4. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 27/1998 sono inserite le seguenti:

“f bis) l’adozione di criteri e indirizzi per la predisposizione dei piani d’ambito nonché dello schema tipo del contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra le autorità d’ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato, in conformità ai criteri e agli indirizzi di cui all’articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o) del d.lgs. 152/2006;

f ter) la determinazione, ai fini del calcolo della tariffa per il conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi presso gli impianti di smaltimento o recupero, del prezzo massimo del conferimento stesso, calcolato sulla base dei prezzi medi registrati a livello regionale e nazionale.

5. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 27/1998 è sostituita dalla seguente:

“g) l’autorizzazione unica degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti pericolosi sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) e l’autorizzazione integrata ambientale degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al numero 5 dell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento) e successive modifiche nonché delle varianti sostanziali in corso di esercizio;”.

6. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 27/1998 è sostituita dalla seguente:

“h) l’autorizzazione unica delle discariche, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), con esclusione di quelle di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a);”.

Art. 4

(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 27/1998)


1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 27/1998 è sostituita dalla seguente:

“a) la programmazione e l’organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti e in particolare l’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;”.

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 27/1998 è abrogata.

3. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 27/1998 è sostituita dalla seguente:

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino



“a) l'autorizzazione unica degli impianti per la gestione dei rifiuti nonché delle varianti sostanziali in corso di esercizio, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere g) e h) e dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);”.

4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 27/1998 è abrogata.

5. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 27/1998 è sostituita dalla seguente:

“c) l'autorizzazione delle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e delle attività di raccolta e di eliminazione degli olii usati di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 e successive modificazioni;”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 27/1998)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 27/1998 è inserito il seguente:

“01. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 12, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 27/1998 è abrogata.

3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 27/1998 è sostituita dalla seguente:

“d) l'attività di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta nell'ambito del proprio territorio nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 261, comma 3, del d.lgs. 152/2006 in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1 del medesimo decreto e l'introito dei relativi proventi;”.

4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 27/1998 è sostituita dalla seguente:

“a) l'autorizzazione unica agli impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti dei materiali inerti provenienti da demolizioni e costruzioni, ad eccezione dei materiali isolanti contenenti amianto di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE nonché delle varianti sostanziali in corso di esercizio;”.

5. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 27/1998 è sostituita dalla seguente:

“b) l'autorizzazione unica degli impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati e obsoleti nonché delle varianti sostanziali in corso di esercizio;”.

6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 27/1998 è abrogata.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

IL VICE PRESIDENTE

Esterino Montino

Art. 6

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 27/1998)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 27/1998 è sostituita dalla seguente:

“a) l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), del d.lgs. 152/2006 nonché dei criteri di cui all'articolo 200, comma 1, del medesimo decreto;”.

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 27/1998 è sostituita dalla seguente:

“b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi da realizzare nei singoli ambiti territoriali ottimali, nonché degli impianti di recupero degli stessi, ivi compresi quelli destinati al recupero energetico ai fini del raggiungimento dell'autossufficienza a livello regionale, da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'offerta di smaltimento e recupero da parte degli operatori economici del servizio di gestione dei rifiuti;”.

3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 27/1998 è sostituita dalla seguente:

“c) il complesso delle attività e dei fabbisogni necessari a garantire la gestione dei rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, relativamente ai rifiuti urbani non pericolosi nonché ad assicurare il recupero dei rifiuti urbani non pericolosi e lo smaltimento e il recupero degli altri rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione o di raccolta, al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti;”.

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 27/1998)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 27/1998 è inserito il seguente:

“Art. 10 bis


(Convenzione e statuto tipo. Criteri e indirizzi per il piano d'ambito.

Schema tipo del contratto di servizio)

1. La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla l.r. 74/1991 adotta, con propria deliberazione:

- a) la convenzione e lo statuto tipo per la costituzione dell'Autorità d'ambito;
- b) i criteri e gli indirizzi per la predisposizione del piano d'ambito di cui all'articolo 12 quater;
- c) lo schema tipo del contratto di servizio di cui all'articolo 12 sexies in conformità ai criteri e agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), del d.lgs. 152/2007 e con i contenuti e secondo le modalità di cui all'articolo 203, commi 2 e 3 del suddetto decreto legislativo e successive modificazioni.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino



2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).”.

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 10 ter nella l.r. 27/1998)

3. Dopo l'articolo 10 bis della l.r. 27/1998 è inserito il seguente:

“Art. 10 ter

(Tariffa per il conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi)

1. Ai fini del calcolo della tariffa per il conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi presso gli impianti di smaltimento o recupero, la Giunta regionale adotta, ogni due anni, una deliberazione per determinare il prezzo massimo del conferimento stesso, calcolato sulla base dei prezzi medi registrati a livello regionale e nazionale.”.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 27/1998)

1. L'articolo 11 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:



“Art. 11

(Programmazione provinciale)

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti le province provvedono, con deliberazione dell'organo competente, sentiti l'Autorità d'ambito e i comuni facenti parte dell'ambito territoriale ottimale, all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, sulla base delle previsioni del piano territoriale provinciale generale, qualora vigente e delle previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 3, lettere b), c), d) e g).

2. La deliberazione di individuazione delle zone idonee e non idonee di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione entro 30 giorni dalla data di adozione, ai fini della verifica di conformità da parte della Giunta regionale nei successivi centoventi giorni, previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale 74/1991 e sentita la commissione consiliare competente. Nel caso di inutile decorso del termine di centoventi giorni la deliberazione di individuazione delle zone idonee e non idonee di cui al comma 1 si intende verificata positivamente. Qualora la deliberazione di individuazione delle zone idonee e non idonee di cui al comma 1 contenga elementi di difformità rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti, la

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino



Giunta regionale la rinvia alla provincia, unitamente alle proprie osservazioni, fissando il termine entro il quale la provincia deve provvedere all'adeguamento della deliberazione alle stesse osservazioni. Decorso inutilmente tale termine la Regione attiva il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 13.”.

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 27/1998)

1. L'articolo 12 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 12

(Ambiti territoriali ottimali)

1. La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata in ambiti territoriali ottimali, di seguito denominati ATO. Ad ogni ATO corrisponde un gestore unico.

2. Gli ATO sono delimitati, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), del d.lgs. 152/2006 nonché dei criteri di cui all'articolo 200, comma 1, del medesimo decreto, nel piano regionale di gestione dei rifiuti.

3. I comuni interessati possono presentare alla Giunta regionale motivata e documentata richiesta di modifica dell'assegnazione ad uno specifico ATO e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione, nei termini previsti per la presentazione delle osservazioni allo schema del piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 17/1986.

4. Gli ATO possono comprendere il territorio di più comuni appartenenti a province diverse.”.

Art. 11

(Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 27/1998)


2. Dopo l'articolo 12 della l.r. 27/1998 è inserito il seguente:

“Art. 12 bis

(Autorità d'ambito)

1. In ciascun ATO è istituita l'Autorità d'ambito territoriale ottimale, di seguito denominata Autorità d'ambito, nella forma del consorzio obbligatorio tra la provincia e comuni dell'ambito, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrizzo
IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino



M. G. De
A.

2. L'Autorità d'ambito è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e svolge, in coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ATO.

3. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Autorità d'ambito, ivi comprese le quote di partecipazione al consorzio dei singoli enti, sono disciplinati dagli atti costitutivi di cui all'articolo 31 del d.lgs. 267/2006, adottati ai sensi dell'articolo 12 ter della presente legge.

4. Sono organi dell'Autorità d'ambito:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il revisore dei conti.

5. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti locali consorziati nelle persone del presidente della provincia, dei sindaci o di loro delegati. Gli atti costitutivi di cui al comma 3 individuano le decisioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata degli enti locali partecipanti all'Autorità d'ambito. Ai fini della formazione di qualunque decisione assembleare, ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti fino ad un massimo di trenta voti. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno, in ogni caso, diritto ad un voto. La provincia ha diritto ad un voto. Non è ammessa delega tra enti locali.

6. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente della provincia ed è nominato dall'assemblea, nel proprio seno, nel numero di componenti previsto dallo statuto, a maggioranza assoluta dei voti spettanti agli enti consorziati.

7. Non possono essere nominati amministratori dei soggetti affidatari del servizio integrato i sindaci, i presidenti, i componenti delle Giunte e i consiglieri di comuni, province, comunità montane e Regione. Altre incompatibilità possono essere stabilite dalla convenzione o dallo statuto.

8. Il revisore dei conti è scelto dall'assemblea, fuori dal suo seno, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche.

9. L'Autorità d'ambito può avvalersi del personale e degli uffici delle province e dei comuni consorziati secondo modalità stabilite dalla convenzione o dallo statuto. Può altresì

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino



Handwritten initials and signatures:
- A large handwritten signature on the left.
- The letters "DE" in a circle on the right.
- The letter "A" below "DE".

disporre di personale proprio da assumere secondo le disposizioni vigenti anche attraverso la mobilità tra gli enti consorziati.

10. L'Autorità d'ambito si avvale di un direttore, nominato a seguito di pubblico concorso, cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di laurea in discipline attinenti alle attività del consorzio, determinate con specifica previsione statutaria.

11. L'Autorità d'ambito ha un proprio fondo di dotazione costituito dai contributi degli enti associati e da qualsiasi altro provento, nonché dai beni acquistati con i predetti contributi. La costituzione del fondo avviene in base alla popolazione di ogni singolo comune e, per le province, con una compartecipazione in percentuale, secondo le modalità fissate nello statuto e nella convenzione.

12. Ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2008"), il presidente della provincia e i sindaci, componenti degli organi dell'Autorità d'ambito, vi partecipano senza percepire alcun compenso.

13. L'Autorità d'ambito presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge.”.

Art. 12

(Inserimento dell'articolo 12 ter nella l.r. 27/1998)

3. Dopo l'articolo 12 bis della l.r. 27/1998 è inserito il seguente:

“Art. 12 ter


(Procedura di costituzione dell'Autorità d'ambito)

1. L'Autorità d'ambito viene costituita dalla provincia e dai comuni dell'ATO, tramite l'approvazione, nei rispettivi consigli, degli atti costitutivi del consorzio redatti sulla base della convenzione e dello statuto tipo adottati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10 bis.

2. Ai fini di cui al comma 1, le province convocano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli atti tipo da parte della Regione, una conferenza dei comuni appartenenti al medesimo ATO, finalizzata all'adozione degli atti costitutivi dell'Autorità d'ambito.

3. La provincia e i comuni dell'ATO, entro trenta giorni dalla conferenza di cui al comma 2, approvano gli atti costitutivi dell'Autorità d'ambito adottati dalla conferenza e ne

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino



WSP *PE*
HA

danno tempestiva comunicazione alla Giunta regionale. L'autorità d'ambito si intende formalmente costituita con l'approvazione della convenzione di costituzione."

Art. 13

(Inserimento dell'articolo 12 quater nella l.r. 27/1998)

1. Dopo l'articolo 12 ter della l.r. 27/1998 è inserito il seguente:

"Art. 12 quater

(Piano d'ambito)

1. L'Autorità d'ambito adotta il piano d'ambito di cui all'articolo 203 del d.lgs. 152/2006 entro e non oltre 150 giorni dalla sua costituzione. Il piano d'ambito comprende il programma degli interventi, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo.

2. Il piano d'ambito si basa sull'analisi della situazione esistente e sugli obiettivi da conseguire per attuare i principi della presente legge, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'articolo 10 bis, delle previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 e della deliberazione di cui all'articolo 11.

3. Il programma degli interventi, facente parte del piano d'ambito, ricomprende anche i progetti preliminari degli impianti previsti, completi dei relativi piani economici e finanziari.

4. Il piano finanziario, facente parte del piano d'ambito, indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti per il periodo considerato


5. Il modello gestionale ed organizzativo, facente parte del piano d'ambito, indica, in particolare, le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune associato, al fine del conseguimento degli obiettivi fissati per l'intero ATO.

6. Il piano d'ambito è trasmesso alla Regione entro 30 giorni dalla data di adozione, ai fini della verifica di conformità da parte della Giunta regionale nei successivi centoventi giorni, previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale 74/1991 e sentita la commissione consiliare competente. Nel caso di inutile decorso del termine di centoventi giorni il piano d'ambito si intende verificato positivamente. Qualora il piano d'ambito contenga elementi di difformità rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti, la Giunta regionale la rinvia all'Autorità d'ambito, unitamente alle proprie osservazioni, fissando il termine entro il quale l'Autorità d'ambito deve provvedere all'adeguamento del piano alle stesse osservazioni. Decorso inutilmente tale termine la Regione attiva il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 13.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

IL VICE PRESIDENTE
Estefino Montino



7. Il piano d'ambito è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).

8. Il piano d'ambito è sottoposto ad aggiornamento in seguito alla variazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, con il procedimento di cui al presente articolo.

9. Le previsioni contenute nel piano d'ambito sono vincolanti per gli enti locali e per gli affidatari del servizio integrato.

10. La durata del piano d'ambito è a tempo indeterminato, fino all'approvazione di eventuali modifiche ed integrazioni in sede di aggiornamento del piano stesso.

Art. 14

(Inserimento dell'articolo 12 quinquies nella l.r. 27/1998)

1. Dopo l'articolo 12 quater della l.r. 27/1998 è inserito il seguente:

“Art. 12 quinquies

(Affidamento del servizio)

1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo i principi e le disposizioni comunitarie in materia di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e nel rispetto dell'articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché ai sensi dell'articolo 202 del d.lgs. 152/2006.

2. I rapporti tra l'Autorità d'ambito ed il soggetto affidatario del servizio integrato sono regolati da un contratto di servizio conforme allo schema tipo previsto dall'articolo 10 bis, predisposto dalla Giunta regionale in conformità ai criteri e agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), del d.lgs. 152/2007 e con i contenuti e secondo le modalità di cui all'articolo 203, commi 2 e 3 del suddetto decreto legislativo e successive modificazioni.”.

Art. 15


(Inserimento dell'articolo 12 sexies nella l.r. 27/1998)

1. Dopo l'articolo 12 quinquies della l.r. 27/1998 è inserito il seguente:

“Art. 12 sexies

(Comitato regionale delle autorità d'ambito e consulta degli utenti e consumatori)

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo
IL VICE PRESIDENTE
Esterio Montano



MAR 2010
1/4

1. E' istituito il Comitato regionale delle Autorità d'ambito composto da:
 - a) il Presidente della Regione Lazio o assessore delegato permanente che lo presiede;
 - b) i Presidenti delle Autorità d'ambito;
 - c) un rappresentante della consulta degli utenti e dei consumatori, di cui al comma 4.
2. Il Comitato svolge, a livello regionale, funzioni propositive e di impulso per l'attuazione della presente legge, nonché di coordinamento delle Autorità d'ambito, con particolare riferimento alle situazioni di emergenza nello smaltimento e recupero dei rifiuti.
3. Il Comitato, per il proprio funzionamento, adotta un apposito regolamento.
4. E' costituita la consulta degli utenti e dei consumatori, composta dai rappresentanti delle formazioni associative degli utenti riconosciute dal comitato regionale utenti e consumatori di cui alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 che nomina, nel proprio seno, un presidente.
5. La consulta acquisisce le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi; promuove iniziative per la trasparenza e la semplicità nell'accesso ai servizi stessi; raccoglie informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze e sulle segnalazioni degli utenti singoli o associati, in ordine alle modalità di erogazione del servizio ed alle tariffe applicate; partecipa, mediante un proprio rappresentante, al comitato regionale delle Autorità d'ambito.
6. La consulta è convocata dal Presidente con cadenza almeno trimestrale ovvero su richiesta di almeno un terzo delle formazioni associative rappresentate.
7. Il presidente nomina tra i componenti della consulta il vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e il segretario che ha il compito di redigere i verbali.
8. I verbali delle riunioni della consulta sono inviati, entro dieci giorni dall'avvenuta riunione, al comitato regionale utenti e consumatori di cui alla l.r. 44/1992.

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 27/1998)

1. L'articolo 13 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

(Poteri sostitutivi della Regione)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 49 dello Statuto regionale, la Regione esercita poteri sostitutivi nei confronti delle province, dei comuni e delle autorità d'ambito in caso di inerzia

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Maffrazzo

IL VICE PRESIDENTE

Esterino Montino



o inadempimento nel compimento di atti o attività obbligatori ai sensi della presente legge, ivi compreso l'esercizio delle attività concernenti:

- a) la costituzione delle autorità d'ambito;
- b) l'approvazione del piano d'ambito;
- c) l'istituzione e l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle autorità d'ambito;
- d) la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, con riferimento agli ambiti territoriali ottimali, nelle percentuali minime di cui all'articolo 1, comma 1108, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, accertata l'inerzia o l'inadempimento dell'ente, diffida quest'ultimo a provvedere entro un congruo termine ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni addotte non risultino tali da giustificare l'inerzia o l'inadempimento, la Giunta regionale delibera sull'esercizio del potere sostitutivo attraverso un commissario *ad acta*, da nominare con decreto del Presidente della Regione. Il decreto di nomina è comunicato all'ente interessato e, nel caso di cui al comma 1, lettera c), al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 17

(Abrogazione dell'articolo 14 della l.r. 27/1998)

1. L'articolo 14 della l.r. 27/1998, è abrogato.

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 27/1998)


1. L'articolo 15 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:

*Art. 15

(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, di cui all'articolo 4, lettere g) ed h), all'articolo 5, comma 2, lettera a) e all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) presentano apposita domanda rispettivamente alla Regione, alla provincia e al comune competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino



MOP
27/11/07
A

la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini del procedimento restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale da parte della competente autorità.

2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 59/2005.

3. Il progetto relativo alla realizzazione dei nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, di cui all'articolo 4, lettere g) ed h) e dell'articolo 5, comma 2, lettera a) deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

a) indicazione del sito dell'impianto in conformità alle previsioni del piano d'ambito;

b) studio geologico, pedologico e idrogeologico relativo al sito;

c) studio dell'impatto ambientale effettuato in conformità al d. lgs. 152/2006, anche quando non sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), contenente l'analisi del rischio che l'impianto può provocare a seguito di eventi sfavorevoli;

d) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto o della discarica;

e) capacità e modalità di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

f) relazione economica e contabile contenente l'analisi dei costi.

4. Il progetto relativo alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

a) indicazione del sito dell'impianto;

b) studio geologico ed idrogeologico relativo al sito;

c) studio dell'impatto ambientale effettuato in conformità al d. lgs. 152/2006, anche quando non sia richiesta la VIA, contenente l'analisi del rischio che l'impianto può provocare a seguito di eventi sfavorevoli;


d) capacità e modalità di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

IL VICE PRESIDENTE

Esterino Montino



5. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, all'ente competente individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali, provinciali o comunali competenti e i rappresentanti delle Autorità d'ambito e degli enti locali interessati.

6. Alle conferenze di cui al comma 5 è invitato a partecipare, con preavviso di almeno venti giorni, anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

7. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:



- a) procede alla valutazione dei progetti, tenendo conto dei criteri tecnici stabiliti dallo Stato;
- b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
- c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
- d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti all'ente competente.

8. Per l'istruttoria tecnica della domanda la Regione, le province e i comuni possono avvalersi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio -ARPA-).

9. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e sulla base delle risultanze della stessa, l'ente competente ai sensi del comma 1, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

10. Qualora, in sede di autorizzazione unica degli impianti di competenza regionale o provinciale, insorgano eccezionali esigenze connesse alla localizzazione degli impianti stessi, al soddisfacimento dei bisogni di smaltimento e di recupero ed alle innovazioni tecnologiche che comportino la necessità di modificazioni o integrazioni alla deliberazione provinciale di individuazione di cui all'articolo 11 e ai piani d'ambito di cui all'articolo 12 quater, l'approvazione di cui al comma 9 è effettuata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
V. VICE PRESIDENTE
Esterino Montino



e il comitato tecnico scientifico di cui alla legge regionale 74/1991. Tale approvazione costituisce modifica o integrazione della deliberazione provinciale di individuazione di cui all'articolo 11 e dei piani d'ambito di cui all'articolo 12 quater .

11. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.

12. Fatta salva la sospensione di cui al comma 1, l'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al citato comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

13. I termini di cui al comma 12 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.

14. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 12, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 13.

15. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 del d. lgs. 152/2006 e contiene almeno gli elementi indicati nell'articolo 208, comma 11 del d.lgs. 152/2006. L'autorizzazione contiene, altresì, la determinazione della tariffa per il conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi presso gli impianti di smaltimento e recupero ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10 ter .

la determinazione, ai fini del calcolo della tariffa per il conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi presso gli impianti di smaltimento o recupero, del prezzo massimo del conferimento stesso, calcolato sulla base dei prezzi medi registrati a livello regionale e nazionale

16. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda all'ente competente ai sensi dello stesso comma 1, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino



MAS DE
A

17. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione, reimmettendo l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano ed esclusi quelli destinati alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla Regione. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La Regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

18. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

19. I costi relativi all'eventuale espropriazione del terreno su cui deve essere realizzato l'impianto sono a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione degli stessi.

20. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 208 del d. lgs. 152/2006.

Art. 19

(Abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 27/1998)

1. L'articolo 16 della l.r. 27/1998 è abrogato.

Art. 20

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 27/1998)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:


“1. Gli impianti di ricerca e sperimentazione sono autorizzati dalla Regione secondo le modalità di cui all'articolo 15, in quanto applicabili, nonché ai sensi dell'articolo 211 del d. lgs. 152/2006 e sono localizzati, di norma, nelle aree individuate come idonee dalla deliberazione di cui all'articolo 11.”.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

IL VICE PRESIDENTE

Esterino Montino



Handwritten signatures and initials, including 'MGP', 'DE', and 'AT'.

2. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 27/1998 le parole "un anno, salvo proroga che non può eccedere comunque i due anni," sono sostituite dalle seguenti: "due anni, salvo proroga che comunque non può superare altri due anni,".

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21

(Gestore unico per i servizi pubblici locali)

1. Le forme ed i modi di collaborazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti disciplinati dagli articoli 12 e seguenti della l.r. 27/1998 e successive modificazioni, costituiscono un modello cui far riferimento ai fini della riorganizzazione dei servizi pubblici locali, in particolare del servizio idrico integrato e delle reti informatiche, attraverso un'unica forma associativa fra gli enti locali interessati.

Art. 22

(Nuova delimitazione degli ambiti territoriali ottimali)

1. Nelle more dell'adozione del piano regionale dei rifiuti ai sensi dell'articolo 199, comma 7 del d.lgs. 152/2006, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2002, n.112:

- a) l'ATO della Provincia di Latina ricomprende anche i Comuni di Anzio e Nettuno;
- b) il territorio della Provincia di Roma, ai sensi dell'articolo 200, comma 5. del d.lgs. 152/2006, è articolato nei seguenti ATO composti dai comuni elencati nell'allegato

A:

- 1) ATO Valle del Tevere in destra idrografica;
- 2) ATO Valle dell'Aniene e Valle del Tevere in sinistra idrografica;
- 3) ATO Colli Albani versante orientale e area Valle del Sacco;
- 4) ATO Colli Albani versante occidentale e area litoranea meridionale;
- 5) ATO dei Comuni di Roma, Ciampino e Fiumicino.


2. La Provincia di Roma, ai fini della definitiva delimitazione degli ATO nel piano regionale dei rifiuti di cui al comma 1, provvede al coordinamento degli ATO di cui alla lettera b), in modo

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Mafrizzo

IL VICE PRESIDENTE

Esterino Montino



M. G. G.
SA

da valorizzare le esigenze comuni e creare le condizioni per il raggiungimento di un'adeguata dimensione gestionale unitaria.

3. Successive modifiche alla individuazione di cui al comma 1, eventualmente necessarie anche al fine di adeguarsi alle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), del d.lgs 152/2006, sono apportate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le province e i comuni interessati nonché il comitato regionale di cui all'articolo 12 quinquies.

Art. 23

(Organi dell'Autorità d'ambito dei Comuni di Roma, Ciampino e Fiumicino)

1. In attesa della legge su Roma capitale prevista dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 bis. commi 4, 5 e 6, sono organi dell'Autorità d'ambito dei Comuni di Roma, Fiumicino e Ciampino:

- a) il presidente;
- b) il consiglio;
- c) il revisore dei conti.

2. Il consiglio è composto dal Presidente della Provincia di Roma e dai Sindaci dei Comuni di Roma, Ciampino e Fiumicino o loro delegati. Lo statuto dell'Autorità d'ambito individua le decisioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata. La quota di partecipazione dei singoli enti locali consorziati, ai fini della rappresentanza nel consiglio, è definita dallo statuto dell'Autorità d'ambito. Non è ammessa delega tra gli enti locali consorziati. Spettano al consiglio le funzioni di alta amministrazione nonché i poteri di indirizzo e controllo.

3. Il presidente è nominato dal consiglio nel suo seno, a maggioranza assoluta dei voti spettanti agli enti locali consorziati. Il presidente è l'organo esecutivo dell'Autorità d'ambito, della quale ha la rappresentanza istituzionale.

Art. 24

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In attesa dell'adozione del piano regionale dei rifiuti ai sensi dell'articolo 199, comma 7 del d.lgs. 152/2006 e dei conseguenti adempimenti provinciali, la localizzazione degli impianti viene effettuata dal piano d'ambito, tenuto conto degli impianti esistenti sia pubblici che privati, in conformità alle localizzazioni previste dal piano regionale di cui alla deliberazione di consiglio

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino

[Signature]

[Signature]

regionale 112/2002, nonché dai piani commissariali 2003 – 2007 attuativi del piano regionale stesso.

2. Ai fini di una adeguata gestione dei rifiuti urbani non pericolosi e del raggiungimento dell'autosufficienza nello smaltimento degli stessi, le Autorità d'ambito possono stipulare accordi o convenzioni tra di loro, nei cinque anni decorrenti dalla data della loro costituzione, ai sensi dell'articolo 201, comma 5, lettera a), del d.lgs. 152/2006. Ai medesimi fini, le Autorità d'ambito possono, altresì, cooperare, mediante appositi accordi o convenzioni, con i soggetti privati operanti nel settore del servizio di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi. In particolare le Autorità d'ambito di Viterbo e Rieti stipulano una convenzione per disciplinare l'utilizzazione da parte del gestore dell'ATO di Rieti degli impianti di smaltimento ubicati nell'ATO di Viterbo, per un periodo massimo di cinque anni, decorrenti dalla costituzione dell'Autorità d'ambito di Rieti.

3. Alle gestioni dei servizi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 bis del d. l. 112/2008 e dell'articolo 204 del d. lgs. 152/2006 in quanto compatibili con quanto previsto dal citato articolo.

4. Alla scadenza ovvero alla anticipata risoluzione delle gestioni di cui al comma 3, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento.


5. I piani provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia dalla data della pubblicazione dei corrispondenti piani d'ambito.

6. Per i procedimenti autorizzativi degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui al d. lgs. 152/2006. Fino alla data di entrata in vigore dei piani d'ambito, gli impianti sono autorizzati sulla base delle previsioni della deliberazione di Consiglio regionale 112/2002, nonché dei piani commissariali 2003 – 2007 attuativi del piano regionale stesso, con le modalità di cui all'articolo 15.

7. La deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 10 bis della l.r. 27/1998 e successive modificazioni, è adottata e pubblicata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. In sede di prima applicazione le Autorità d'ambito avviano le procedure di aggiudicazione del servizio di cui all'articolo 12 sexies della l.r. 27/1998 e successive modificazioni, entro e non oltre 30 giorni dalla approvazione del piano d'ambito previsto dall'articolo 12 quater della medesima legge.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
V. VICE PRESIDENTE
Esterino Montino



ALLEG. alla DELIB. N. 74 *80*
DEL 6 FEB. 2009

ALLEGATO A

(rif. art. 22)

1. Il territorio della Provincia di Roma è suddiviso nei seguenti 5 ambiti:

a) ATO 1 comprendente i comuni di Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Civitavecchia, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Ladispoli, Magliano Romano, Manziana, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Santa Marinella, Sant'oreste, Tolfa, Torrita tiberina e Trevignano romano;

b) ATO 2 comprendente i comuni di: Affile, Agosta, Arcinazzo Romano, Arsoli, Camerata Nuova, Canterano, Casape, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cinto Romano, Gerano, Guidonia, Montecelio, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mentana, Monte Flavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Percile, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo romano, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Vallepietra, Vallinfreda e Vicovaro romano;

c) ATO 3 comprendente i comuni di Artena, Bellegra, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colferro, Colonna, Frascati, Galliciano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lariano, Monte Porzio Catone, Montecompati, Montelanico, Olevano Romano, Palestrina, Pisoniano, Rocca di Cave, Rocca Priora, San cesareo, San vito romano, Segni, Valmontone, Velletri e Zagarolo;

d) ATO 4 comprendente i comuni di Albano Laziale, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio, Marino, Nemi, Pomezia e Rocca di Papa;

e) ATO 5 comprendente i comuni di Ciampino, Fiumicino e Roma.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino



WGP

*Il Presidente
della Regione Lazio*

ALLEG. alla DELIB. N. 74 80
DEL 6 FEB. 2009

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 1998, N. 27. (DISCIPLINA REGIONALE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI)”-
RELAZIONE ILLUSTRATIVA.**

Il presente schema di progetto di legge prevede modifiche rilevanti alla l.r. n. 27 del 1998 al fine di adeguare la legislazione regionale in materia di rifiuti alle disposizioni della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente). La proposta di legge rappresenta un ulteriore intervento correttivo della legislazione regionale, dopo quello intervenuto con la L.R. n. 23 del 5 dicembre 2006 “Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n.27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche”, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

La novità più rilevante è rappresentata dall'introduzione nell'ambito della disciplina regionale delle disposizioni concernenti la costituzione degli ambiti territoriali ottimali e l'istituzione delle Autorità d'ambito, alle quali è devoluto il compito di affidare l'organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Il progetto di riforma della legge regionale comporta che l'attuale organizzazione e gestione del ciclo integrato dei rifiuti si muova lungo due direttrici principali in quanto prevede da un lato l'applicazione del principio dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale e dall'altro, l'applicazione del principio di prossimità nella gestione degli stessi e di altri tipi di rifiuti con riguardo all'attività di recupero, anche energetico. Sono previste novità rilevanti anche in tema di autorizzazioni ai nuovi impianti di smaltimento e recupero in quanto lo schema di legge recepisce le disposizioni del D.lgs. 152/2006 che prevedono una semplificazione amministrativa nel rilascio di tali autorizzazioni. Da segnalare è l'istituzione di un organo a livello regionale quale il Comitato regionale delle Autorità d'ambito, avente compiti di coordinamento, che oltre a prevedere la presenza di rappresentanti della Regione e degli enti locali prevede anche la rappresentanza delle istanze dei cittadini e degli utenti del servizio. Da ultimo occorre sottolineare il recepimento, a livello regionale, delle nuove disposizioni concernenti l'affidamento del servizio di gestione integrata in modo da assicurare, ulteriormente, una maggiore trasparenza, efficienza ed economicità del servizio stesso.

Lo schema di progetto di legge consta di 24 articoli.

Sulla base di tali principi ed obiettivi, viene proposto il presente progetto di legge regionale nell'articolato di seguito sinteticamente illustrato:

CAPO I

Art. 1

I commi 1 e 2 del presente articolo modificano l'art. 3 della l.r. n. 27/1998 riguardante i principi generali che informano la materia. In particolare viene introdotto (comma 2) nella legislazione regionale il principio di prossimità nello smaltimento dei rifiuti, ovvero l'onere di favorire lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti più vicini al luogo di produzione o di raccolta degli stessi con lo scopo di ridurne, il più possibile, la movimentazione.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino

[Signature]

[Signature]

Art. 2

Tale articolo introduce alcune competenze amministrative regionali prima non elencate ed individua, modificandolo, il contenuto del piano regionale di gestione dei rifiuti.

Più in particolare: dispone che nel piano vengano individuati gli ambiti territoriali ottimali ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani oltre che le aree in cui localizzare gli impianti di ricerca e sperimentazione; attribuisce alla Regione: 1- il coordinamento e la verifica di conformità con il piano regionale di gestione dei rifiuti della pianificazione provinciale in materia; 2- la disciplina delle forme e dei modi di collaborazione tra gli enti locali di ciascun A.T.O. oltre che la predisposizione degli schemi-tipo costitutivi delle Autorità d'ambito; 3- la definizione dei criteri ed indirizzi per la predisposizione dei piani d'ambito oltre che dello schema-tipo del contratto di servizio che disciplina i rapporti tra Autorità d'ambito e gestori dei singoli servizi integrati; 4- l'emanazione dell'autorizzazione unica degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti pericolosi sottoposti a V.I.A., dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti individuati dal D.Lgs. n. 59 del 2005 e dell'autorizzazione unica delle discariche a norma del D.Lgs. n. 36 del 2003.

Art. 3

Viene introdotta, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la funzione amministrativa provinciale della programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, e, più in particolare, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti oltre che le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento.

Vengono poi individuate (commi 3 e 5) le competenze delegate alle province concernenti l'autorizzazione unica degli impianti di gestione che non siano di competenza regionale, nonché l'autorizzazione delle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura e delle attività di raccolta ed eliminazione degli olii usati.

Art. 4

Si individuano, in tale norma, alcuni compiti, in precedenza non elencati, attribuiti o delegati ai comuni. In particolare viene attribuita, sulla scorta del D.Lgs. 152/2006, l'attività di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti e relative potestà sanzionatorie mentre viene loro delegata l'autorizzazione unica degli impianti di smaltimento e recupero a) dei rifiuti dei materiali inerti provenienti da demolizioni e costruzioni, ad eccezione dei materiali isolanti contenenti amianto e b) dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati e obsoleti nonché delle varianti sostanziali in corso di esercizio.

Art.5

Vengono modificati alcuni contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti. Esso dovrà prevedere, tra l'altro, l'individuazione, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi nonché la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi da realizzare negli stessi. Inoltre, dovrà prevedere la tipologia ed il complesso degli impianti di recupero dei rifiuti urbani non pericolosi, compreso gli impianti finalizzati al recupero energetico, per i quali è prevista l'autosufficienza nell'ambito dell'intero territorio regionale, ovvero una sorta di ambito territoriale ottimale unico regionale per questa tipologia di impianti (comma 2).

Nel comma 3 viene stabilito che il piano definisca il complesso delle attività e dei fabbisogni necessari a garantire la gestione dei rifiuti all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali con riguardo ai rifiuti urbani non pericolosi, con ciò introducendo il principio di autosufficienza all'interno di ogni singolo ATO, e ad assicurare il recupero dei rifiuti urbani non pericolosi e lo smaltimento e recupero degli altri rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione o di raccolta in modo da favorire la riduzione della movimentazione, ribadendo, pertanto, il principio di prossimità.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

IL VICE PRESIDENTE

Estefino Montino

PM

Art. 6

Si attribuisce alla Giunta regionale, previo parere tecnico-scientifico, il potere di determinare la convenzione e lo statuto tipo dell'Autorità d'ambito, i criteri e gli indirizzi per la predisposizione del piano d'ambito e lo schema tipo del contratto di servizio che disciplina i rapporti tra Autorità e gestore unico del sistema integrato dei rifiuti.

Art. 7

Viene stabilito un termine di 90 gg decorrente dalla data di pubblicazione del piano regionale entro cui le province hanno l'obbligo di provvedere all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti; il tutto nel rispetto delle previsioni del piano territoriale provinciale generale e del piano regionale di gestione dei rifiuti (comma 1).

Nel comma 2 viene disciplinato il potere di controllo di conformità, di cui è titolare la Giunta regionale, della deliberazione provinciale di cui al comma precedente secondo un meccanismo di silenzio-assenso. Nel caso, infatti, di inutile decorso del termine di 120 gg dalla data di trasmissione alla Regione della deliberazione provinciale, la stessa si intende verificata positivamente. Nel caso invece di riscontrata difformità della deliberazione provinciale rispetto alla pianificazione regionale, la Giunta regionale rinvia alla provincia la deliberazione con le proprie osservazioni fissando un termine alla provincia per l'ottemperanza alle prescrizioni determinate. E' previsto in capo alla Regione il potere sostitutivo in caso di inottemperanza da parte della provincia.

Art. 8

Nel comma 1 di tale articolo viene introdotto l'ambito territoriale ottimale all'interno del quale è organizzata la gestione integrata dei rifiuti urbani e che viene delimitato nel piano regionale di gestione dei rifiuti (comma 2).

Nel comma 3 è previsto un meccanismo di modifica dell'assegnazione ad uno specifico ATO e di spostamento in un ambito limitrofo, che avviene su istanza motivata e documentata da parte dei comuni interessati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 152/2006.

Art. 9

Si prevede l'istituzione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale per ciascun ATO, avente la forma del consorzio obbligatorio tra provincia e comuni dell'ambito.

Ad essa la normativa attribuisce le funzioni amministrative riguardanti l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito dell'ATO.

Vengono disciplinati gli organi dell'Autorità (commi 4, 5, 6, 7 e 8) e vengono in particolare determinati: il diritto di voto degli enti locali, sulla base della popolazione, in seno all'assemblea del consorzio; la composizione del c.d.a. del consorzio stesso; le incompatibilità funzionali degli amministratori e la designazione del revisore dei conti.

I commi da 9 a 11 del presente articolo contengono disposizioni riguardanti le risorse umane e patrimoniali di cui l'Autorità si può avvalere.

Art. 10


Viene disciplinata la procedura di costituzione dell'Autorità d'ambito, che si intende formalmente costituita all'atto dell'approvazione della convenzione di costituzione.

Art. 11

Vengono dettate le disposizioni che disciplinano il piano d'ambito che comprende il programma degli interventi e che è accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo di cui si indicano i contenuti (commi 4 e 5).

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marra
IL VICE PRESIDENTE
Esterina Montino



Il piano d'ambito è assoggettato ad un meccanismo di controllo basato sul silenzio-assenso in maniera similare a quanto previsto per le deliberazioni provinciali indicanti le zone idonee e non idonee per la localizzazione degli impianti (comma 6).

Art. 12

Viene istituito il Comitato regionale delle Autorità d'ambito composto dal Presidente della Regione Lazio o assessore delegato, dai Presidenti delle Autorità d'ambito e da un rappresentante della consulta degli utenti e dei consumatori.

A tale Comitato sono attribuite (comma 2) funzioni propositive, di impulso per l'attuazione del presente schema di legge e di coordinamento delle Autorità d'ambito con particolare riguardo alle situazioni di emergenza che potrebbero sorgere nel territorio regionale circa lo smaltimento e recupero dei rifiuti.

Art. 13

Disciplina l'aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che deve avvenire in conformità ai principi e alle disposizioni comunitarie in materia di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (comma 1).

E' devoluta al contratto di servizio la disciplina dei rapporti tra Autorità d'ambito e soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti (comma 2).

Art. 14

Disciplina, in conformità al principio di sussidiarietà c.d. verticale che informa l'azione amministrativa, le ipotesi di esercizio del potere sostitutivo della Regione in ragione dell'inerzia o inadempimento nel compimento di atti obbligatori previsti dal presente schema di legge.

Art. 15

Dispone l'abrogazione dell'art. 14 della l.r. 27/1998.

Art. 16

Disciplina le modalità di presentazione delle domande delle società ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dei nuovi impianti, fatta salva l'applicazione della normativa nazionale secondo la direttiva 96/61/CE.

Vengono elencati gli elementi che devono essere contenuti nel progetto di realizzazione, le modalità operative e la tempistica circa le conferenze di servizi, istruttorie e decisorie, ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Viene disciplinata la durata dell'autorizzazione, prevista per 10 anni, e la possibilità ottenere il rinnovo della stessa.

Viene disciplinato il procedimento di autorizzazione degli impianti mobili, di competenza regionale, ed il potere di disciplinare le modalità di svolgimento delle singole campagne di attività.

Art. 17

Dispone l'abrogazione dell'art. 16 della l.r. 27/1998.


Art. 18

Disciplina le modalità di autorizzazione degli impianti di ricerca e sperimentazione come previsto dal D.Lgs 152/2006.

CAPO II

Vengono introdotte alcune disposizioni transitorie e finali concernenti:

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino



la previsione che le forme ed i modi di collaborazione fra enti locali e le modalità per l'organizzazione e gestione integrata dei rifiuti disciplinati dal presente schema di legge debbano costituire un modello di riferimento ai fini della riorganizzazione e gestione dei servizi pubblici locali (Art. 19);


l'istituzione, nelle more dell'adozione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, in deroga al piano di gestione dei rifiuti di cui alla D.C.R. n. 112/2002 dell'ATO della Provincia di Latina comprendente i Comuni di Anzio e di Nettuno, dell'ATO della Provincia di Roma articolato in 5 sottoambiti, dell'ATO del Comune di Roma (Art. 20);

l'istituzione, attraverso una convenzione di cooperazione, dell'Autorità d'ambito del Comune di Roma in deroga alla disciplina prevista nella presente proposta di legge (Art. 21);

l'obbligo di tener conto nella redazione del piano d'ambito degli impianti esistenti, pubblici e privati, in conformità alle localizzazioni previste dalla pianificazione regionale attualmente in vigore (Art. 22 comma 1);

la possibilità per le Autorità d'ambito di poter stipulare accordi tra di loro ai fini di una adeguata gestione dei rifiuti urbani non pericolosi e del raggiungimento dell'autosufficienza nello smaltimento degli stessi nei cinque anni a far data dalla loro costituzione (Art. 22 comma 2);

la possibilità per le stesse Autorità di poter cooperare, attraverso appositi accordi o convenzioni, con i soggetti privati operanti nel settore del servizio di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, sempre ai fini di una adeguata gestione dei rifiuti urbani non pericolosi e del raggiungimento dell'autosufficienza nello smaltimento degli stessi nei cinque anni.


Pietro Marrazzo

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

IL VICE PRESIDENTE

Esterino Montino